



Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro

REGOLAMENTO PER LA NOMINA E L'ATTIVITÀ DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Art. 1 - Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

1. Il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS) è fissato in 4 (quattro) e deve comunque comprendere due membri del personale docente e due del personale tecnico-amministrativo.
2. I RLS sono eletti a suffragio universale diretto e con voto segreto. Hanno diritto al voto e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, individuati fra il personale di ruolo (docente e tecnico-amministrativo), purchè non rivestano le funzioni di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008. Il personale a tempo determinato può essere eletto soltanto nell'ipotesi in cui il contratto o l'incarico abbia durata uguale o superiore a quella dell'incarico di rappresentanza.
3. La presentazione delle liste per i RLS e le votazioni seguono le modalità previste per le elezioni RSU, con possibilità di presentare liste congiunte, nel rispetto della normativa vigente. Le operazioni di voto avranno luogo con l'utilizzo di schede differenti per il personale docente e per quello tecnico-amministrativo.
4. La durata dell'incarico è pari a tre anni ed è rinnovabile.
5. L'amministrazione comunica tempestivamente agli organi di governo dell'Università, agli organi di vigilanza, ai responsabili delle strutture, nonché a tutto il personale, i nominativi dei RLS.¹

Art. 2 - Formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. L'Amministrazione garantisce ai RLS un'adeguata e specifica formazione certificata.
2. L'Amministrazione prevede, nel proprio bilancio, un apposito fondo sul quale gravano i costi delle iniziative formative.

Art. 3 - Attribuzioni

1. I RLS, oltre a quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. 626/94, svolgono le seguenti funzioni:
 - verificano l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori e collaborano con proposte ed osservazioni all'adozione dei necessari interventi correlati all'insorgenza di rischi nuovi, per qualità ed intensità, in relazione ai quali si rendano necessarie apposite valutazioni;
 - presentano all'Amministrazione:
 - segnalazioni di situazioni di pericolo per la salute o la sicurezza dei lavoratori, osservazioni e richieste sulle quali l'Amministrazione dà risposta entro 30 giorni lavorativi;

¹ Articolo modificato dal D.R. n. 43 del 10.01.2014.



Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro

- informazioni su eventuali denunce presentate alle autorità competenti in relazione ad accertate violazioni in materia di sicurezza, salute ed igiene negli ambienti di lavoro;
- pur essendo quello della formazione del personale in materia di sicurezza e salute sul lavoro un compito specifico del datore di lavoro (v. art. 22 D.lgs. 626/94), operano per la divulgazione delle conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione, contribuendo alla diffusione della cultura della sicurezza;
- frequentano i corsi di formazione e aggiornamento relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- garantiscono il segreto sui processi lavorativi ed i programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;
- garantiscono riservatezza, discrezione e anonimato nei confronti di chiunque si rivolga loro nell'esercizio del mandato.

Art. 4 - Diritto di accesso

1. I RLS eserciterà il diritto di accesso ai luoghi di lavoro segnalando preventivamente al datore di lavoro le visite che intendono effettuare alle strutture dell'Ateneo, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento.
2. Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito indicato RSPP) o loro delegati; in tali casi verrà redatto, a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, verbale degli esiti della visita e/o dell'intervento.
3. I RLS hanno facoltà di accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione al datore di lavoro, ogniqualvolta da essi ritenuto necessario; hanno altresì facoltà di reperire anche dai lavoratori tutte le informazioni utili all'espletamento della propria attività, nel rispetto delle leggi vigenti.
4. I RLS devono essere invitati a partecipare a tutti i sopralluoghi riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro che l'Amministrazione ritenga opportuno effettuare.
 - **Attività programmata, o programmabile:** i RLS comunicano formalmente al datore di lavoro e per conoscenza al responsabile di struttura, con almeno 48 ore di anticipo, l'intenzione di accedere ai luoghi di lavoro; tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al RSPP o ad un suo delegato.
 - **Attività non programmabili:** in caso di situazioni di emergenza occorse a seguito di incidenti, di pericolo imminente o di situazioni anomale, gli RLS e il RSPP o un suo delegato, procederanno a un tempestivo sopralluogo congiunto. Al termine del



Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro

sopralluogo dovrà essere redatto, a cura del Servizio Prevenzione e protezione, il "verbale di constatazione irripetibile" che dovrà essere sottoscritto da tutte le figure istituzionali partecipanti al sopralluogo.

- **Attività con richiesta di accesso a documentazione:** qualora l'attività dei RLS richieda l'accesso a documenti aziendali, essendo indispensabile la presenza e la collaborazione del personale della struttura che detiene i documenti, è necessario un accordo preventivo in merito alla data ed alle modalità di accesso alla struttura, tenuto conto di quanto previsto al punto IX "Informazione e documentazione aziendale" del Contratto collettivo quadro sottoscritto il 10 luglio 1996 in merito agli aspetti applicativi del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il «rappresentante per la sicurezza».

5. Per l'espletamento delle attività di accesso programmabili, i RLS hanno a disposizione un importo di Euro 3.000,00 per anno, la cui ripartizione tra i singoli rappresentanti è concordata autonomamente dalla rappresentanza. L'erogazione, di volta in volta, è subordinata al rispetto del vigente Regolamento di Ateneo sulle missioni; per missioni in relazione alle quali non è consentito l'utilizzo del mezzo proprio, il RLS, in alternativa al mezzo pubblico, può concordare con l'Ateneo l'uso di un mezzo dell'Amministrazione, se disponibile. Il budget annuo verrà sottoposto a revisione in seguito al trasferimento di sedi decentrate presso il Campus di Germaneto.

6. Per l'espletamento di attività di accesso non programmabili può essere preventivamente autorizzato l'uso del mezzo proprio.

Art. 5 - Convocazione

1. La convocazione dei RLS per la partecipazione a riunioni su temi di loro competenza deve avvenire con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto, salvo casi di motivata urgenza.

Art. 6 - Consultazione

1. I RLS devono essere consultati tempestivamente e preventivamente dall'Amministrazione in merito a:

- a) valutazione dei rischi;
- b) individuazione, programmazione e conseguente realizzazione di interventi, anche edilizi, e verifica degli stessi;
- c) designazione degli addetti al servizio di prevenzione;
- d) designazione degli addetti al prevenzione incendi;
- e) designazione degli addetti al primo soccorso sanitario;
- f) piani di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo e qualsivoglia altra misura di prevenzione idonea a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- g) specifica formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza.



Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro

2. I RLS hanno facoltà di esprimere proposte e opinioni sulle materie oggetto di consultazione che devono essere recepite in un apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti presenti alla consultazione.
3. I RLS devono essere convocati in occasione di visite o interventi degli organi di controllo (A.S.L., VV.FF., etc.).

Art. 7 - Informazione

1. L'Amministrazione fornisce tutte le informazioni e le documentazioni inerenti alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione a tutela del personale nonché degli studenti e di chiunque operi legittimamente per conto dell'Amministrazione e nell'ambito delle strutture universitarie.
2. Dette informazioni includono gli elenchi aggiornati dei preposti e degli addetti delle diverse strutture, tutte le informazioni relative alle caratteristiche generali delle suddette strutture ed alle peculiari attività che vi si svolgono limitatamente agli aspetti riguardanti igiene, salute e sicurezza del lavoro, nonché macchine, impianti, materie prime utilizzate, sostanze tossiche, condizioni di igiene ambientale, micro-clima, rumore, eventuale presenza di amianto nei luoghi di lavoro, analisi dei rischi, registro degli infortuni.
3. L'Amministrazione trasmette inoltre ai RLS tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di sicurezza, salute, prevenzione ed igiene.

Art. 8 - Espletamento delle funzioni

1. L'Amministrazione provvede a fornire mezzi, strumenti e materiali adeguati all'espletamento dell'attività dei RLS.
2. Per l'attuazione di verifiche, misure ed accertamenti i RLS potranno avvalersi dell'ausilio di personale e strumentazione delle strutture, previo assenso dei responsabili delle strutture medesime.
3. L'Amministrazione, per garantire l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 19 del d.lgs. 626/94, assicura ai RLS i seguenti strumenti tecnici, riservandosi di verificarne l'uso corretto:
 - a) utilizzo di idonei locali;
 - b) disponibilità di armadi e scrivanie;
 - c) uso del servizio di posta elettronica, anche mediante la creazione di un apposito *account*, e del servizio fotocopie;
 - d) idonee attrezzature e supporti informatici, collegamento internet, con possibilità di inviare comunicazioni via email ai lavoratori;



Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro

- e) la possibilità di pubblicare notizie ed informazioni sul sito web di Ateneo, in una sezione dedicata;
 - f) un numero telefonico fisso;
 - g) materiale di cancelleria e di consumo collegato all'attività ed all'uso delle attrezzature in dotazione, con approvvigionamento presso l'Economato.
4. Alle riunioni della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza può essere invitato a partecipare, con funzioni di osservatore, un rappresentante designato dall'organismo rappresentativo degli studenti.

Art. 9 - Permessi retribuiti

1. I RLS, per l'espletamento delle attività previste dall'art. 19 del d.lgs.626/94 ai punti a), e), f), h), m), n) ed o) utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 100 ore annue per ogni Rappresentante. L'effettiva utilizzazione dei permessi retribuiti di cui al presente articolo, deve essere comunicata formalmente entro tre giorni dal RLS al datore di lavoro.
2. Per l'espletamento delle attività previste dall'art. 19 del d.lgs.626/94 ai punti b), c), d), g), i) ed l) dello stesso articolo non viene utilizzato il predetto monte ore e le corrispondenti attività sono considerate effettivo orario di lavoro.
3. Eventuali incrementi del monte ore potranno essere concordati con l'Amministrazione in relazione ad accertate esigenze di maggiore presenza e di intervento dei RLS, previa contrattazione integrativa. Il tempo complessivamente utilizzato dai RLS per svolgere la propria funzione, nonché per la formazione, si configura come orario di lavoro a tutti gli effetti, compresa l'attribuzione di tutte le indennità del trattamento economico accessorio eventualmente legate alla presenza.
4. Sarà prevista una integrazione delle ore e dell'attività di formazione ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni rilevanti, di carattere tecnico o normativo, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, comunque, in occasione dell'insorgenza di nuovi rischi, o dell'evoluzione di quelli esistenti, nonché della disponibilità di nuovi dispositivi di protezione.
5. Per assicurare continuità di funzionamento, l'Amministrazione ha facoltà di assegnare un monte ore di lavoro straordinario più elevato alle strutture presso le quali prestano servizio i RLS. Tale assegnazione deve essere fatta solo a seguito di una richiesta del responsabile della struttura.

Art. 10 - Tutela

1. I RLS non debbono subire pregiudizio alcuno, discriminazione o pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti vengono applicate le stesse tutele previste per i rappresentanti sindacali.



Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro

Art. 11 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Contratto collettivo quadro sugli aspetti applicativi del d.lgs. 626/1994 riguardanti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.